REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

# Art. 129

## Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione

Ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice, e' istituito il sistema di garanzia globale di esecuzione. La garanzia globale di esecuzione consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento di cui all'articolo 113 del codice e nella garanzia di subentro di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b), del presente regolamento. La garanzia globale e' obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro.

Versione in vigore dal 8 giugno 2011, non più in vigore dal 19 aprile 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 |
| Parte | II — Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari |
| Titolo | VI — Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione titolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regolamento-di-esecuzione-ed-attuazione-del-decreto-legislativo-12/art-129-istituzione-e-definizione-del-sistema-di-garanzia-globale-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it